Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione — art. 63 CGS – revocazione - art. 63, comma 1, lett. d), CGS – sopravvenienza rispetto alla decisione – dimostrazione - necessità

Descrizione

E' inammissibile la revocazione ex art. 63 CGS, comma 1, lett. d), CGS (per omesso esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento o perché sarebbero sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia) allorché il reclamante non sia in grado di dimostrare la sopravvenienza rispetto alla decisione di cui si chiede la revocazione e non fornisca alcun elemento utile a fornirne la prova.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 9/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Morelli

Riferimenti normativi

art. 63 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0009 CFA del 25 luglio 2022 (A.S.D. Noceto)